



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Belluno

(TEL. 0437-947466 NR. FAX 0437940612)

OGGETTO: Criteri per la disciplina transitoria della nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dalla Procura della Repubblica di BELLUNO per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;

Richiamato l'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone *che* nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

Richiamato altresì l'art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone *che* i commissari siano così scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;

- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;

Visto l'art. 78 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dove possono iscriversi soggetti in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo criteri e modalità che ANAC dovrà definire con apposite linee guida da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, con previsione che *"fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'art. 216, comma 12"*;

Viste anche le Linee Guida ANAC n. 5, concernenti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

Visto l'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il quale precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Vista la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 648 del 18.7.2018, recante "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari", la quale - tra l'altro - prevede che:

- ai fini dell'iscrizione degli esperti, l'Albo è operativo dal 10.9.2018;

- ai fini dell'estrazione degli esperti l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte, a partire dal 15.1.2019 e che da tale data è superato il periodo transitorio di cui all'art. 216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016;

Considerata pertanto la necessità di approvare con valenza transitoria, **fino alla data del 14.1.2019**, le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; - di non particolare complessità effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione; come da **Allegato A)** al presente atto di cui diventa parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato

Delibera


1. di approvare la disciplina a valenza transitoria delle regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina, da parte di questa stazione appaltante dei componenti delle commissioni giudicatrici, come da **Allegato A)**.

2. di stabilire che la presente disciplina entra in vigore dalla data del presente atto e sarà applicabile sino al 14.1.2019, ossia fino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016.

3. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale di questa Procura www.procura.belluno.giustizia.it.

Belluno, - 3 DIC. 2018

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Giovanni LUCA



Allegato A)

CRITERI A VALENZA TRANSITORIA PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO BANDITE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO - ART. 216, COMMA 12, D.LGS. 18.4.2016, N. 50

Articolo 1- Campo di applicazione

I presenti criteri generali si applicano alle gare d'appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nell'ambito delle procedure di scelta del contraente:

- di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016; -di non particolare complessità, effettuate tramite piattaforme telematiche di negoziazione.

Articolo 2 — Validità temporale

I presenti criteri si applicano in via transitoria, dalla data del provvedimento di approvazione degli stessi e hanno efficacia **fino al 14.1.2019**, ossia fino alla operatività dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. 50/2016, come previsto dalla delibera del Consiglio dell'ANAC n. 648 del 18.7.2018, recante "Istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari".

Articolo 3 — Nomina della Commissione

L'atto di nomina formale della Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è di competenza del Procuratore della Repubblica, in qualità di titolare della stazione appaltante "Procura della Repubblica di Belluno", su richiesta del RUP, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", paragrafo 8.1, lettera d).

L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della Commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e di segretario verbalizzante e viene pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Procura.

Articolo 4 — Composizione della Commissione

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

La Commissione può essere costituita integralmente da personale dipendente interno della Procura della Repubblica di Belluno ovvero può essere costituita da uno o più membri esterni appartenenti al personale dipendente di altri uffici giudiziari, previa autorizzazione dei rispettivi capi ufficio o dirigenti.

Ad uno dei componenti la Commissione vengono anche assegnate le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti sono così individuati:

- a) **il Presidente: tra i magistrati o il personale dirigente;**
- b) **i Commissari diversi dal Presidente e il segretario verbalizzante: tra i Magistrati, il personale dirigente o tra quello appartenente alla III Area.**

Articolo 5 - Selezione e requisiti dei componenti

I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza nel settore cui afferisce l'oggetto del contratto, per la qualifica ricoperta o per le competenze già note a questa Procura della Repubblica, e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al medesimo.

I componenti della Commissione giudicatrice sono selezionati dal Procuratore della Repubblica di Belluno, competente anche alla stipula del relativo contratto di affidamento, nel rispetto del principio di rotazione e compatibilmente con la **presenza in servizio di personale con qualifica idonea.**

Per l'assunzione dell'incarico è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole, prima della costituzione formale della Commissione.

Articolo 6 - Ambito di attività della Commissione

La prima fase delle operazioni di gara, relativa all'apertura e successiva verifica della documentazione amministrativa (Buste A), è gestita dal RUP. La prima fase della procedura si esplica come segue:

- -in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione amministrativa pervenuta;
- -in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo procedimento (eventuale soccorso istruttorio) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.

La Commissione giudicatrice ha la competenza per le successive fasi di gara, relative all'esame e alla valutazione delle offerte dal **punto** di vista tecnico ed economico. Essa svolge la propria attività come segue:

- in seduta pubblica: per la verifica del contenuto e completezza della documentazione tecnica pervenuta (Buste B);
- in una o più sedute riservate: per l'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo procedimento sino all'ammissione (o esclusione) delle offerte alla fase successiva, con assegnazione discrezionale del punteggio tecnico;
- in seduta pubblica: per l'apertura delle "Buste C" contenenti le offerte economiche e per la verifica della loro regolarità formale;
- in una o più sedute riservate: per le eventuali valutazioni sulla congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

Ai componenti delle Commissioni giudicatrici appartenenti al personale dipendente degli uffici giudiziari non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di garantire la trasparenza la composizione della Commissione giudicatrice a norma dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/16 è pubblicata sul profilo della Procura della Repubblica di www.procura.belluno.giustizia.it.

Di ogni seduta di gara, pubblica o riservata, viene redatto apposito Verbale, che sarà pubblicato sul profilo di questa Procura.